VARIANTE GENERALE

P.G.T.

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

COMUNE DI BRESCIA - *Assessorato all' Urbanistica e Pianificazione per lo Sviluppo sostenibile - Area Pianificazione urbana e Mobilità - Settore Urbanistico*

SINDACO	*Dott. Emilio Del Bono*
ASSESSORE	*Prof. Ing. Michela Tiboni*
DIRIGENTE	*Arch. Giovanni Ribella*
UFFICIO DI PIANO	*Ing. Claudio Bonaldi* *Arch. Marco Agostini* *Arch. Fabio Gerosi* *Pian. Linana Rosa* *Geom. Fausto Bosio* *Geom. Emanuele Giusenti*
CONSULENTI	*Arch. Alessandro Bonvicini* *Arch. Stefano Bertoldi* *Arch. Claudio Bazzo* *Ing. Dario Fumagalli* *Arch. Moira Minzoni* *Pian. Alessandra Marchetti*

ADOZIONI	*Delibera n.128/164789 P.G. del 28.07.2015*
APPROVAZIONI	*Delibera n.17/44571 P.G. del 09.02.2016*

PIANO DELLE REGOLE

V-PR1D Q-NORD	TAVOLA DEI VINCOLI - VINCOLI DI TUTELA E SALVAGUARDIA - NUCLEI STORICI MINORI - TESSUTI STORICI - EDIFICI SPARSI
Estensori	
Scala	1:10000
Data	FEBBRAIO 2016

LEGENDA

- EDIFICI SOGGETTI A VINCOLO E/O D'INTERESSE STORICO
- PERIMETRO NUCLEI STORICI
- PERIMETRO TESSUTI STORICI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'elaborato "Individui - vincoli» dettati dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e s.m.i. riguarda il patrimonio culturale è suddiviso in due categorie: quella dei beni culturali e quella dei beni paesaggistici.

Gli beni beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, e che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà.
Gli beni beni paesaggistici gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

A - VINCOLO MONUMENTALE ELLA SPECIFICAZIONE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI

Vincoli istituiti con specifico provvedimento:
Sono presenti a tale vincolo due tipi:

- Vincoli di tutela diretta (art. 10).
Sono considerati beni culturali i beni appartenenti a soggetti pubblici che:
- presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante (art. 10, comma 1);
- rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, letteraria, artistica e culturale in genere, o per la loro integrazione o per la loro unità con altre cose appartenenti ad interesse artistico, bibliotecario, collezione o religioso (art. 10, comma 3, lettera d);
- sono ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico (art. 10, comma 4, lettera f);
- le pertinenze (art. 10, comma 4, lettera a);
- le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale (art. 10, comma 4, lettera g).

- Vincoli di tutela indiretta (art. 45; 47; 48).
Si fissano le facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che la nuova o parziale l'integrità dei beni culturali danneggi, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne sia alterato il pubblico decoro o sia messa in pericolo.
Per vincolo indiretto si intende quella serie di prescrizioni tecnico-che vengono imposte a beni diversi da quelli culturali oggetto di tutela, che o formano la relazione spaziale con quest'ultimi o che, per la loro ubicazione, o per la loro forma, o per la loro dimensione, o per la loro tipologia, sono soggetti al vincolo diretto, sostanziatisi attraverso prescrizioni mediante atti ente e agli edifici circostanti e con, il mantenimento dell'integrità, delle necessariamente condizioni prospettiva, della luce e delle condizioni di ambiente e decoro.

- Vincoli di tutela indiretta (art. 45; 47; 48).
Riguardano le aree vincolati appartenenti alla Stato, alle Regione, agli enti pubblici territoriali, agli altri soggetti di diritto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che siano opere di autore ben più potente o che:
- esercitano rivolgo ad altre 70 anni;
- presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (art. 10, comma 1);
- le pertinenze (parchi, ville, ecc.) siano di altri quali aventi di interesse artistico o storico (art. 10, comma 4, lettera f);
- le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale (art. 10, comma 4, lettera g).

B - BENI PAESAGGISTICI (LA SPECIFICAZIONE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI)

I vincoli paesaggistici trattati dal D.Lgs. 42/2004 sono suddivisi in tre categorie

- Galassini Ambientali (art. 136, comma 1, lett. a) e b); D.Lgs. 42/2004).
Si tratta di bellezze naturali o panoramiche, quali:
- i cui caratteri ci fanno riferimento a valori di bellezza naturale o di rilevante pregio geologico (art. a);
- i cui caratteri ci fanno riferimento a valori di bellezza naturale o di rilevante pregio della Tavola del Codice (siano non contenenti dell'ambito dei beni culturali, si distinguono per la loro non contenute bellezza (art. b);

- Galassini d'Insieme (art. 136, comma 1, lett. c) e d); D.Lgs. 42/2004).
I Codice indica come oggetto di tutela i caratteristiche:
- i caratteri ci fanno riferimento a valori di bellezza di carattere aspetto avente valore estetico e culturale (art. c);
- i caratteri ci fanno riferimento caratteristiche come quadri naturali e così pure sugli quali, di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dei quali si godono spettacoli di quelle bellezze (art. d).

- Aree Tutelate per legge (art. 142, comma 1, lett. b)e c) di m.1s; D.Lgs. 42/2004).
Si tratta di aree che, per la loro ubicazione, sono:
- i laghi costituiti compatti in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battiga, anche per i laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, per una fascia della profondità di 150 metri dalla linea di battiga, anche per i fiumi sul mare (art. a);
- i terreni contenenti a sughi compreso in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battiga, anche per i laghi sul mare (art. b);
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, per una fascia della profondità di 150 metri dalla linea di battiga, anche per i laghi sul mare (art. c);
- i ghiacciai e i circhi glaciali (art. d);
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. f);
- i boschi e le foreste, anche quelli bruciati, e i terreni rimboschiti (art. g); (art. 142 comma 2 lett. a) i boschi e i pascoli di montagna, come definiti all'art. 2 commi 2-4-5, dell'D.Lgs n. 227 del 18.05.2001 (art. g);
- i siti assegnati alle università agrarie e le zone gravate da usi civici (art. h);
- le zone umide incluse nell'elenco stabilito dal DPR 13 marzo 1976, n. 448 (art. i);
- i vulcani (art. l);
- le zone di interesse archeologico individuate allo data di entrata in vigore del Codice (art. m);
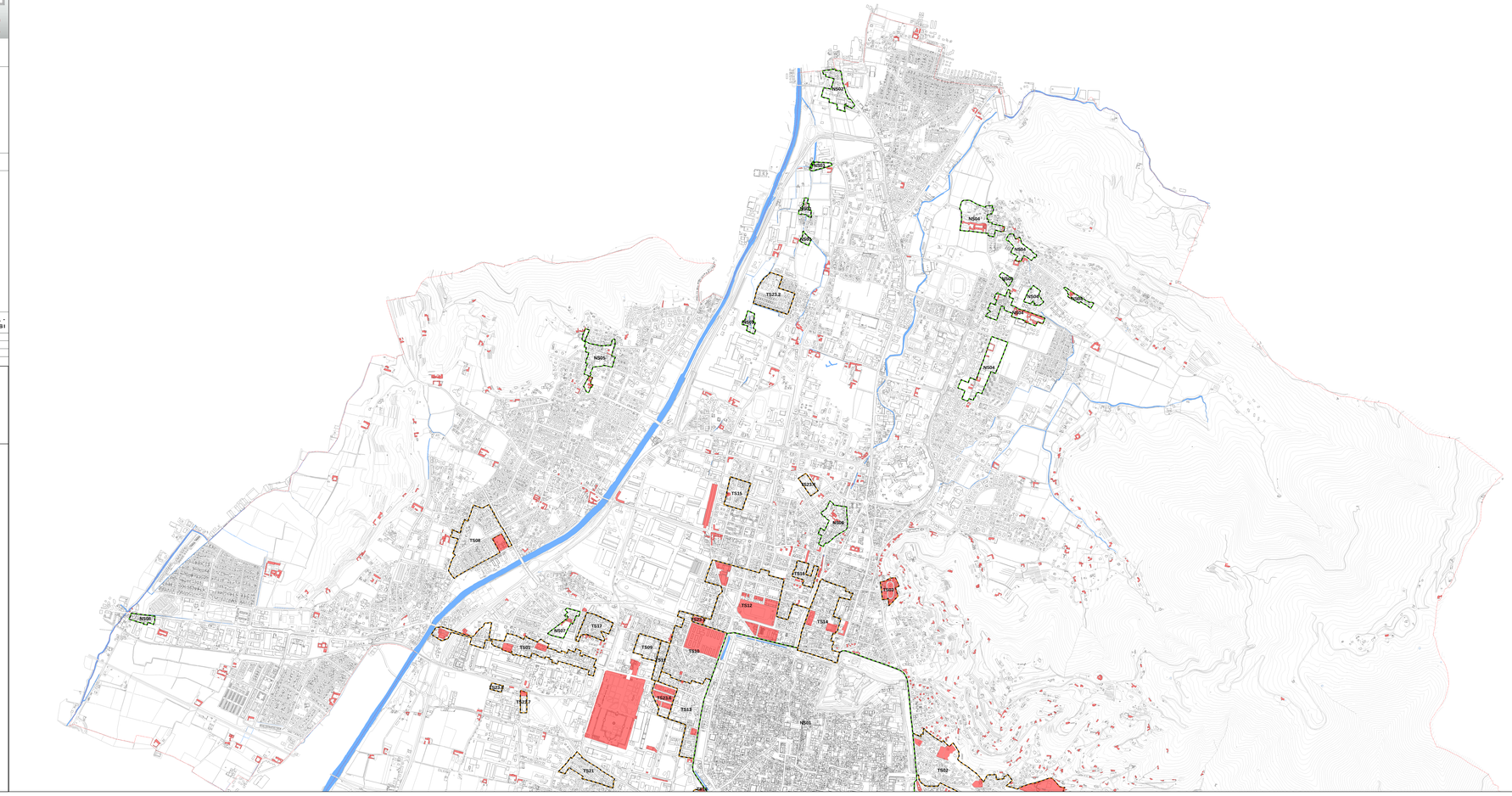
Come previsto dell'art 27 *DIRAMENTI di vigenza*, solo in casi di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni ai beni tutelati, dandone immediata comunicazione alla Soprintendenza, alla quale verrà, temporalmente trasmessi i progetti definitivi per la necessaria autorizzazione.
Come previsto dell'art. 30 comma 1 e 2 di estratto, siano l'autorizzazione del Soprintendente, disposto ed eseguito a spese del proprietario, possono: graffiti, tagliati, lacerati, rimossi od altri elementi decorativi di edifici, esposti a vista alla pubblica via.